

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
SEZIONE LAVORO

Il Tribunale di Napoli Nord, in persona della dott.ssa Fabiana Colameo, in funzione di giudice del lavoro, all'udienza del 30.10.2018 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. ~~1033/2017~~ R.G. Previdenza
tra

~~REDAZIONE FINANZIARIA~~

Rappresentato e difeso dall'avv. Amerigo Galatola

OPPONENTE

contro

INPS, Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante, rapp.to e difeso come in atti, dall'avv. ~~Marino Caputo~~

e

INAIL, con sede in Roma, alla Via G. Pastore, n.6, in persona del Direttore Regionale p.t. della Campania rapp.to e difeso dall'avv. ~~Stefano~~ e ~~Stefano~~ e dall'avv. ~~Stefano~~

L'Agenzia delle Entrate-Riscossione, subentrante a titolo universale nei rapporti di Equitalia Servizi di Riscossione Spa, incorporante di Equitalia Nord Spa, Equitalia Centro Spa e Equitalia Sud Spa, rappresentata e difesa dall'avv. ~~Francesco~~

CONVENUTI IN RIASSUNZIONE

nonchè

S.C.C.I. Spa, in persona del legale rapp.te p.t.

CONVENUTO CONTUMACE

Oggetto: opposizione avverso estratto di ruolo.

Ragioni di fatto e di diritto



Con ricorso depositato in data 31.03.2017, il ricorrente in epigrafe ha agito sulla base di un estratto di ruolo rilasciato dal concessionario in data 24.02.2017, da cui è risultata l'esistenza di pretese debitorie per contributi INPS e INAIL in relazione alle seguenti cartelle di pagamento nn.: 071 2003 0022782055, 071 2004 00129986 40, 071 2005 00310016 05, 071 2006 00147996 67, 071 2008 00172964 77 per tributi previdenziali artigiani; nonché in relazione alle cartelle n. 071 2003 01324948 62, n. 071 2004 01954595 82, n. 071 2004 00448000 87, n. 071 2005 03579494 68, N. 071 2006 03010044 40, n. 071 2007 02019647 76 per contributi I.N.A.I.L.

L'istante ha rilevato la prescrizione dei crediti previdenziali per il decorso del termine di legge e ha concluso chiedendo dichiararsi la prescrizione di ogni diritto vantato dall'ente impositore, con conseguente dichiarazione di inefficacia della imposizione nei confronti dell'opponente; vittoria di spese e competenze di causa.

L'Inps e l'Inail si sono costituite in giudizio e hanno chiesto il rigetto della domanda attorea.

Con ordinanza emessa all'udienza del 1.3.2018, il giudizio veniva interrotto, stante la notifica del ricorso nei confronti dell'ente soppresso Equitalia e la mancata costituzione dell'Agenzia delle entrate Riscossione, quale ente subentrante a titolo universale nei rapporti di Equitalia Servizi di Riscossione Spa.

Con successivo ricorso del 2.5.2018 parte opponente riassumeva il giudizio nei confronti delle convenute e veniva fissata da questo giudice l'udienza di discussione del 3.7.2018, poi rinviata all'odierna udienza con ordinanza emessa in pari data.

All'odierna udienza, il giudicante, all'esito della camera di consiglio, ha deciso la causa con sentenza di cui ha dato pubblica lettura.

In via preliminare, va osservato che per le omissioni contestate all'opponente, in quanto rientranti nell'ambito previdenziale, c'è giurisdizione del Giudice ordinario e competenza del Giudice del lavoro per materia e territorio, ex art.444, primo comma cpc. (vertendosi in materia di contribuzione ivs Inps). Sussiste la legittimazione passiva di Agenzia delle Entrate – Riscossione, subentrante a titolo universale nei rapporti di Equitalia Servizi di Riscossione Spa, per la parte relativa all'impugnativa di atti di provenienza del concessionario (notifica delle cartelle di pagamento); l'inps è legittimato processuale passivo in quanto titolare del rapporto obbligatorio nonché responsabile della notifica dell'avviso di addebito opposto; la SCCI spa è cessionaria dei crediti INPS maturati fino al 2008, ex art.13 della legge 448/98, nel cui ambito rientrano quelli per cui è causa.

Risolte le questioni preliminari, si osserva che l'istante ha impugnato l'estratto di ruolo a lui rilasciato dal Concessionario in data 24.2.2017 (v. estratto ruolo, in atti).

La giurisprudenza di legittimità ha recentemente ritenuto che l'estratto di ruolo è atto autonomamente impugnabile.



A tale riguardo la suprema Corte a Sezioni Unite nella sentenza n.19704 del 2/10/2015 (conf. sentenza Cass. n. 11794 del 9/6/2016) ha affermato che il documento denominato "estratto di ruolo", tale indicato dallo stesso concessionario che lo rilascia, non è specificamente previsto da nessuna disposizione di legge vigente. Esso, osservano i Giudici di legittimità "viene formato (quindi consegnato) soltanto su richiesta del debitore e costituisce (v. Consiglio di Stato, IV, n. 4209 del 2014) semplicemente un "elaborato informatico formato dell'esattore ... sostanzialmente contenente gli ... elementi della cartella ...", quindi anche gli "elementi" del ruolo afferente quella cartella (il C.d.S., peraltro, ha affermato l'inidoneità del suo rilascio ad ottemperare all'obbligo di ostensione all'interessato che ne abbia fatto legittima e motivata richiesta, della copia degli originali della cartella, della sua notificazione e degli atti prodromici). I giudici di legittimità, con motivazione persuasiva, hanno inoltre enunciato le ragioni dell'autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo.

Nel caso del procedimento di riscossione mediante ruolo dei crediti previdenziali -in cui è l'altro prevista l'azione di accertamento negativo del debito dall'art.24 del dlgs 46/99- l'interesse ad agire va ravvisato nell'esigenza di dirimere il contrasto in ordine alla pretesa contributiva al fine di non esporsi ad azioni esecutive e in vista della possibilità di godere di agevolazioni fiscali, altrimenti negategli. Pertanto, a seguito della ricezione della semplice notizia dell'esistenza di una pretesa tributaria sorge in capo al contribuente un interesse ad agire ex articolo 100 C.p.c. tendente a chiarire, con pronuncia idonea ad acquisire effetti non più modificabili, la sua posizione in ordine alla stessa e, quindi, ad invocare una tutela giurisdizionale, comunque, di controllo della legittimità sostanziale della pretesa impositiva e/o dei connessi accessori vantati dall'ente pubblico. (v. Cass. nn. 21045/2007, 27385/2008 e la citata ord. n. 15946/10, ed in ordine alla sussistenza dell'interesse ad impugnare anche Cass. S.U. 11087/10).

Il ragionamento della Cassazione depone nel senso di ravvisare l'interesse della parte a contestare la pretesa contributiva attraverso l'impugnazione del primo atto asseritamente a lei noto da cui risulti un debito contributivo.

Pertanto, l'impugnabilità dell'estratto di ruolo, secondo il ragionamento della Suprema Corte, ha ragione di porsi nell'ottica di consentire il ricorso alla tutela giurisdizionale per rimuovere una situazione di incertezza prodottasi in capo al contribuente per effetto della notifica- contestata- di cartelle esattoriali/avvisi di addebito.

Ciò premesso, il Concessionario – rimesso in termini con ordinanza del 3.7.2018 - ha provato la rituale notifica delle cartelle opposte ad eccezione della cartella n. 07120060301004440 (v. relate di notifica, in atti).

Non risulta, invero, dagli atti di causa, la prova della rituale notifica ex art. 140 c.p.c. della cartella n. 07120060301004440.



In ordine alla notifica delle cartelle con il procedimento di cui all'art.140 cpc (risultando dalla relata di notifica un'irreperibilità relativa del destinatario), si deve prendere atto che per effetto della pronuncia di incostituzionalità n. n.258 del 2012, "nei casi di irreperibilità "relativa" (cioè nei casi di cui all'art. 140 cod. proc. civ.), sarà applicabile, con riguardo alla notificazione delle cartelle di pagamento, il disposto dell'ultimo comma dello stesso art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, in forza del quale – come visto – «Per quanto non è regolato dal presente articolo, si applicano le disposizioni dell'art. 60 del predetto decreto» n. 600 del 1973 e, quindi, in base all'interpretazione data a tale normativa dal diritto vivente, quelle dell'art. 140 cod. proc. civ., cui anche rinvia l'alinea del primo comma dell'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973".

Pertanto, la norma di cui all'art.140 cpc richiede, per il perfezionamento del procedimento notificatorio in caso di irreperibilità o rifiuto di ricevere la copia da parte delle persone indicate nell'art. 139 cod. proc. civ., il compimento di talune formalità (deposito nella casa comunale, affissione dell'avviso alla porta del destinatario, invio di raccomandata con avviso di ricevimento), la cui essenzialità è pacifica in giurisprudenza e viene qui ribadita essendo condizionata al loro integrale adempimento l'efficacia giuridica della notifica stessa (Cassazione, sentenza 14 gennaio 2002, n. 359). Non è altrettanto necessario che del compimento di tali formalità l'agente notificatore debba dare atto con formule sacramentali, esattamente corrispondenti al tenore testuale della norma. La relata di notificazione va, in altre parole, interpretata attribuendo a ciascuna parte di essa il senso che risulta dal complesso dell'atto (art. 1363 cod. civ.) e non certo sulla base di una considerazione "atomistica" delle parti che la compongono.

Ne consegue che, ove l'agente notificatore dichiara di effettuare la notificazione di un atto ai sensi dell'art. 140 cod. proc. civ., l'attestazione di avere "rilasciato avviso sul luogo del destinatario" non può essere interpretata in altro modo, secondo buona fede, se non nel senso che detto avviso è stato rilasciato nelle forme previste dal citato art. 140 cod. proc. civ., e cioè mediante affissione sulla porta del destinatario, essendo ogni diversa interpretazione contraria alle usuali regole di ermeneutica contrattuale, applicabili, nei limiti della compatibilità, agli atti amministrativi (Cassazione, Sezione Tributaria, n. 3426 del 12/02/2010).

Difatti, nelle ipotesi di notificazione eseguita ai sensi del succitato art. 140 c.p.c., la relata di notifica fa fede fino a querela di falso in ordine all'attestazione delle operazioni compiute ed al contenuto estrinseco delle dichiarazioni ricevute dal messo notificatore, mentre l'attestazione che il luogo della notificazione fosse l'abitazione del notificando, in quanto risultante da attività meramente informativa, non può considerarsi assistita dalla fede pubblica privilegiata, ben potendo essere dimostrata non rispondente a verità con ogni mezzo di prova (Cassazione, sentenza n. 4844 del 24/04/1993).

La Cassazione (sentenza n. 11993 del 31/5/2011) ha, invero, dichiarato che in materia di notifica (del ricorso giudiziale) eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c. "Ai fini della validità della



notifica di un atto, ai sensi dell'art. 140 c.p.c.", è necessario che il notificante compri l'avvenuta ricezione, da parte del destinatario, della raccomandata confermativa dell'effettivo compimento di tutte le formalità previste dalla norma".

In sostanza, anche alla luce della pronuncia n. 3/2010 della Consulta, la prova dell'effettiva consegna della raccomandata informativa, ovvero il c.d. avviso di ricevimento, deve ormai considerarsi, secondo la Cassazione, "un momento strutturale del processo notificatorio".

L'avviso di ricevimento, infatti, costituisce "il solo documento idoneo a dimostrare sia l'intervenuta consegna della raccomandata al destinatario e la data di essa, che l'identità della persona a mani della quale è eseguita, o ancora il compimento di tutte le formalità necessarie al perfezionamento della c.d. compiuta giacenza". Di talché la mancata produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata di cui all'art.140 c.p.c. comporta "non la mera nullità", conclude la sezione tributaria della Corte, bensì l'inesistenza della notificazione (contra Cass. 7809 del 31/03/2010).

Nel caso in esame, per la cartella notificata ai sensi dell'art.140 cpc, non risulta versato in atti l'avviso di ricevimento della raccomandata informativa di talché tale notifica non può ritenersi ritualmente perfezionata.

In mancanza di tale prova deve ritenersi che nessun effetto interruttivo della prescrizione dei crediti ivi indicati risulta provato dall'Inail, con la conseguenza che i predetti crediti, relativi agli anni 2004-2006, devono ritenersi prescritti.

Ciò consente il predetto "recupero di tutela" nei confronti dell'atto presupposto in ragione della mancata conoscenza della predetta cartella, almeno fino a quando l'opponente non ha chiesto ed ottenuto il rilascio dell'estratto di ruolo, in atti.

Invero, poiché la mancata notifica della cartella non può privare il destinatario del rimedio previsto dalla legge e rendere inammissibile l'opposizione, il momento di garanzia può essere recuperato nei confronti del primo atto idoneo a porre il soggetto in grado di esercitare validamente il suo diritto di difesa (tesi già adottata dalla giurisprudenza di legittimità per ammettere l'opposizione ex art. 22 della legge n. 689 del 1981 nei confronti dell'avviso di mora, quando non risulta la notifica dell'ordinanza ingiunzione e/o della cartella esattoriale: cfr. Cass. sez. I, 5.3.2002, n. 3127; Cass., sez. III, 1.3.2000, n. 2293).

Le altre cartelle opposte risultano, al contrario, ritualmente notificate all'istante.

L'unico mezzo idoneo per contrastare l'attestazione del soggetto abilitato alla notificazione di quanto al medesimo dichiarato o avvenuto in sua presenza è la querela di falso di cui agli artt. 221 e segg cpc, la cui finalità consiste nel privare il documento munito di fede privilegiata della sua efficacia probatoria.

Peraltro, la proposizione della querela di falso non comporta, di per sè, la necessità del deposito in originale del documento impugnato, quando sia stata prodotta una copia fotostatica che abbia



acquisito la stessa efficacia probatoria dell'originale. Il deposito dell'originale, collegato alle esigenze tecniche degli eventuali accertamenti segue, invece, nel procedimento delineato dall'art. 222 c.p.c. per la querela incidentale di falso, l'interpello della parte che ha prodotto la scrittura, il giudizio di rilevanza, l'autorizzazione alla presentazione della querela e, infine, la presentazione della medesima (cfr Cass. civ., Sez.I, 06/02/2002, n.1591).

Orbene posto che le copie possono tener luogo dell'originale, non è sufficiente contestarne la conformità per il solo fatto che si tratta di una fotocopia, senza allegare alcunché che possa orientare la decisione nel senso della ragionevole difformità tra i due atti (originale e riproduzione meccanica), come ad esempio la inusualità del modello utilizzato, la presenza di cancellature o abrasioni, la palese erroneità dei dati anagrafici del destinatario ecc.

Conformemente al consolidato insegnamento della Suprema Corte, deve ritenersi che il disconoscimento della conformità della copia fotostatica all'originale deve avvenire in modo formale, benché non debba esprimersi in formule sacramentali, e quindi specifico e non equivoco (cfr ex multis Cass. 4476/2009; Cass. 19680/2008; Cass. 23174/2006).

Diverso è, inoltre, l'effetto della contestazione a seconda che abbia avuto ad oggetto la conformità della copia all'originale ovvero l'autenticità della scrittura e/o della sottoscrizione, in quanto, nel primo caso, non impedisce al giudice d'accertare tale conformità aliunde anche tramite presunzioni, mentre, nel secondo caso, preclude definitivamente l'utilizzabilità del documento, salva la procedura di verificaione (Cass. n. 13334/ 1999; Cass. 7960/2003; Cass. 940/1996; Cass. n. 570/1985).

Ne consegue che in assenza di specifiche eccezioni sulla conformità, tenuto conto della completezza della relata in cui risultano peraltro corretti sia il nome che l'indirizzo del destinatario e risulta trascritto il numero delle cartelle, non si dispone di alcun indizio per ritenere ragionevolmente che l'originale contenga dei dati diversi. Né sarebbe meritevole di condisione la doglianza relativa alla disgiunzione materiale tra la relata e l'atto cui essa si riferisce giacché - dovendosi disattendere quanto sostenuto da altri giudizi, specie quelli tributari- il modulo adottato nel caso in esame, era conforme a quello in uso al momento delle notifiche ed inoltre, la pertinenza del foglio di relata alla cartella esattoriale è comprovato dalla trascrizione del numero della cartella cui si riferisce.

In altri termini, attraverso il riferimento al numero della cartella risultante dall'annotazione a margine della relata, è possibile evincere l'esistenza del titolo, peraltro riscontrabile dalla copie degli estratti di ruolo, ad onta della dedotta inesistenza, allegata in ricorso e ribadita nel verbale di udienza. Tale considerazione consente di neutralizzare gli effetti della mancata produzione da parte di Equitalia degli originali delle cartelle.

Pertanto, deve rilevarsi la ritualità della notifica delle cartelle in oggetto.



L'opposizione avverso tali cartelle, qualora la si voglia far rientrare nell' art.24 del dlgs 46/99, è pertanto inammissibile perchè proposta ben oltre il termine di 40 giorni dalla notifica di ciascuna cartella di pagamento, prescritto dalla legge per far valere vizi di merito. Sono quindi immeritevoli di considerazione, perché non più proponibili, i vizi relativi alla prescrizione dei crediti ex art.3,9° comma della legge 335/95.

A questo punto, va esaminata l'eccezione di prescrizione, sotto il profilo della mancanza di atti interruttivi a seguito della notifica delle cartelle opposte.

È da valutare se l'azione possa essere qualificata come un'opposizione all'esecuzione ascrivibile all'art.615, 1° comma c.p.c. e se in caso contrario, possa ritenersi inammissibile l'opposizione ad estratto di ruolo per carenza di interesse ad agire.

In ogni caso, sul piano generale, valgono le seguenti considerazioni, non condividendosi le argomentazioni enunciate nella sentenza della Suprema Corte n.22946/2016.

La pronuncia -resa in materia di omesso pagamento di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada- ha escluso l'autonoma impugnabilità da parte del debitore dell'estratto di ruolo in difetto di una procedura esecutiva attivata dall'amministrazione per il recupero del credito ivi risultante (v. Cass. n. 20618 del 2016) e ha osservato che l'azione di accertamento negativo del credito è inammissibile qualora il debitore intenda far valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo (in particolare, la prescrizione) in quanto lo strumento a sua disposizione è costituito, a fonte dell'iniziativa esecutiva dell'amministrazione in forza di un credito prescritto, dall'opposizione all'esecuzione laddove invece nel caso sottoposto alla Cassazione, nessuna iniziativa esecutiva era stata intrapresa dall'amministrazione. I giudici di legittimità giungono alla conclusione che l'azione di accertamento negativo del credito non è l'unico strumento volto ad eliminare la pretesa impositiva dell'amministrazione e ben avrebbe potuto infatti il debitore, rivolgersi direttamente all'amministrazione, in via amministrativa, chiedendo l'eliminazione del credito in via di autotutela (il c.d. sgravio). Pertanto, secondo i Giudici di Legittimità, avendo l'attore uno strumento per eliminare la pretesa dell'amministrazione a cui far ricorso, ciò rende non percorribile, per difetto di interesse, la proposizione di un'azione di mero accertamento (cfr sentenza n.22946/2016). La Cassazione rafforza il ragionamento valorizzando la natura di eccezione della prescrizione, quindi di risposta ad un'azione del creditore, che ritiene mancante in assenza di un'iniziativa esecutiva in corso. Di recente, un'altra sentenza della Cassazione dell'8/3/2017 n. 6034, nel conformarsi alla sentenza n. 22946, giungere a ritenere che il preavviso di fermo amministrativo non è un atto della procedura esecutiva.

A parere del Giudicante, per impostare correttamente la questione, non è rilevante porre l'accento sul vizio deducibile, intervenuto dopo la formazione del titolo (costituito dalla cartella esattoriale non opposta) e quindi valorizzare la natura della prescrizione di eccezione/resistenza all'azione del creditore, quanto individuare l'ambito temporale di azione giudiziale del preteso



debitore e lo stato, in quel momento, della procedura di riscossione del credito da parte del Concessionario.

È utile un breve accenno alla figura del Concessionario. Costui, per effetto dell'attribuzione dell'incarico di riscossione, pone in essere tutta l'attività demandatagli dalla legge. Se si tratta di cartelle esattoriali per la riscossione delle entrate dello Stato, dei tributi e dei contributi (questi ultimi fino al 31/1/2010), esso forma il ruolo, notifica la cartella e, a seguito della mancata opposizione della cartella e della definitività del ruolo in essa incorporato, procede all'azione esecutiva nelle forme e nei modi previsti dalla legge. Precisamente, il ruolo è il titolo esecutivo in forza del quale l'Agente della Riscossione esercita il diritto di procedere esecutivamente (arg. D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 49) ed il ruolo, in quanto posto a base della riscossione coattiva, fornisce il riscontro dei dati indicati nella cartella esattoriale (cfr Cass. 24235/2015).

La cartella di pagamento nel procedimento di riscossione c.d. esattoriale tiene dunque luogo del precetto, ma, essendo un estratto del ruolo, che è il titolo esecutivo che fonda l'azione esecutiva speciale (arg. ex art. 49 del D.P.R. n. 602 del 1973), è anche l'atto per il cui tramite il titolo esecutivo è notificato al soggetto passivo della riscossione coattiva (cfr Cassazione del 19 ottobre 2015, n. 21080). Il principio vale, a parere del Giudicante, anche per la cartella esattoriale contributiva ante 2011, per la quale può sostenersi che essa, essendo parimenti un estratto del ruolo (costituente titolo esecutivo), è l'atto tramite cui il titolo esecutivo è notificato al soggetto passivo della riscossione coattiva.

In materia contributiva previdenziale, per effetto del dl 78/2010, convertito nella legge 122/2010, il Concessionario a decorrere dal 1/1/2011 non provvede più alla redazione del ruolo e alla notifica della cartella, spettando all'Inps, con la soppressione da tale data del ruolo, sia l'elaborazione dell'avviso di addebito, che ha valore di titolo esecutivo, sia la sua notifica mentre il concessionario interviene solo dopo, con il ruolo da lui formato a fini esecutivi, per l'avvio della procedura esecutiva.

Avendo riguardo allo specifico caso della contribuzione previdenziale (quale quello oggi in esame), può dunque concludersi che, in entrambi i casi ed ambiti temporali, la cartella fino al 31/12/2010 (mediante il ruolo in esso incorporato) e l'avviso di addebito, dal 1/1/2011, hanno valore di titolo esecutivo.

Pertanto, con la notifica degli stessi e la mancata opposizione, essi divengono idonei a giustificare l'azione esecutiva.

Il quesito da risolvere è se la cartella e l'avviso costituiscono giuridicamente anche una minacciata esecuzione, ossia preannunciano l'esercizio dell'azione esecutiva, ovvero in altri termini è necessario valutare se essi possono essere assimilati al precetto ed essere sufficienti per procedere ad esecuzione forzata.



La equipollenza tra cartella (e avviso) e precetto deriva dal confronto della disciplina della cartella esattoriale (e dell'avviso di addebito) con quella del precetto, ed in particolare delle norme che disciplinano il contenuto dei due atti, nonché gli effetti degli stessi.

•ai sensi dell'articolo 25 del DPR 602/1973 (e dell'art. 30, 2° comma del 78/2010 convertito nella legge 122/2010), la cartella esattoriale (e l'avviso di addebito) deve contenere "...l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro il termine di sessanta giorni dalla notifica, con l'avvertimento che, in mancanza si procederà ad esecuzione forzata"; ai sensi dell'articolo 480 del codice di procedura civile, il precetto consiste "...nell'intimazione di adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo.....con l'avvertimento che in mancanza si procederà a esecuzione forzata";

•ai sensi dell'articolo 50 del DPR 602/1973, così come modificato dall'articolo 16 del D. Lgs. numero 46/1999, "...il concessionario procede all'espropriazione forzata quando è inutilmente decorso il termine di 60 giorni dalla notifica della cartella esattoriale"; ai sensi dell'articolo 482 del codice di procedura civile "...non si può iniziare l'esecuzione forzata prima che sia decorso il termine indicato nel precetto".

In ordine alla qualificazione della cartella di pagamento, va registrato l'orientamento costante della Cassazione (cfr tra le altre, sentenza n. 24235 del 27 novembre 2015), recentemente enunciato con riferimento ai contributi previdenziali nella sentenza del 10/1/2017 n. 299, in cui i Giudici di legittimità hanno fissato il seguente principio di diritto: "la cartella di pagamento con la quale l'ente previdenziale fa valere un credito contributivo non è un atto esecutivo ma preannuncia l'esercizio dell'azione esecutiva ed è, pertanto, parificabile al precetto". A tale principio - peraltro pronunciato proprio in materia di contributi di natura previdenziale- il Giudicante presta consapevole adesione.

Non è ostativa a tale ricostruzione la circostanza che la mancata attivazione della fase espropriativa nel termine annuale fissato dall'art. 50 2° comma del dpr 602/73, determina il venir meno della capacità del ruolo (ossia del credito contenuto nella cartella esattoriale) a valere come titolo esecutivo. Ed invero, la cartella e il ruolo sottostante, così come l'avviso di addebito non si perimono, a differenza del precetto, ex art. 481 c.p.c., in quanto subiscono solo una temporanea sospensione dell'efficacia ex lege sino a quando essa non è ripristinata dalla notificazione dell'intimazione ad adempiere.

Pertanto, la cartella notificata ritualmente, in quanto assimilabile al precetto, rappresenta una minaccia di esecuzione e consente, ex art. 615, 1° comma c.p.c., la deduzione di fatti sopravvenuti alla formazione del titolo, tra cui è annoverabile la prescrizione successiva alla notifica della cartella. A tale riguardo, non è dirimente la qualificazione dell'azione proposta fatta dall'attore in termini di accertamento negativo del credito. Il giudice è infatti investito del potere di qualificazione dell'azione, al di là del nomen iuris adoperato dall'attore (cfr. Cass. Sez. Unite Civili



21 febbraio 2000 n.27, in senso conforme cfr. anche Cass. 24.09.1999 n. 10493) dal momento che nell'esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda, il giudice di merito non é condizionato dalla formula adottata dalla parte, dovendo egli tener conto del contenuto sostanziale della pretesa come desumibile dalla situazione dedotta in giudizio e dalle eventuali precisazioni formulate nel corso del medesimo, nonché del provvedimento in concreto richiesto.

Nel caso in esame, va evidenziato che l'Agencia delle Entrate Riscossione ha versato in atti due intimazioni di pagamento intervenute dopo la notifica delle cartelle opposte, le quali tuttavia risultano notificate all'istante solo nel 2015, e cioè allorquando la prescrizione – da ritenersi quinquennale secondo quanto precisato dalla Cassazione – risultava già maturata per le cartelle , tutte notificate tra il 2003 e il 2008 (v. relate e estratto di ruolo, in atti).

Pertanto, alla data del 24.2.2017 allorquando l'opponente ha chiesto ed ottenuto il rilascio dell'estratto di ruolo o al più alla data di proposizione del giudizio –che segna il momento in cui risulta devoluta al giudice la valutazione in ordine all'avveramento della prescrizione, non risulta attivata nessuna ulteriore azione e/o diffida e/o iniziativa che abbia interrotto il corso prescrizionale del credito da ritenersi quinquennale secondo quanto condivisibilmente statuito dalla suprema Corte a sezioni Unite del 17/11/2016 n. 23397, alla cui motivazione ci si riporta integralmente, prestando ad essa consapevole adesione. Gli unici atti interruttivi prodotti dall'Agencia delle Entrate Riscossione sono, quindi, risalenti ad oltre un quinquennio.

Pertanto, per le contribuzioni relative alle cartelle esattoriali in oggetto, è possibile esaminare il decorso del tempo successivamente alla loro notifica (in senso conforme a tale principio si registra la recente sentenza della suprema Corte di Cassazione n. 10809 del 4/5/2017) e per tutte le cartelle in esame, risulta decorso ampiamente il termine prescrizionale di cinque anni, con assorbimento di ogni altra questione sollevata dall'opponente.

All'esito, i ricorsi vanno accolti per quanto di ragione e, per effetto dalla maturazione del termine prescrizionale quinquennale, il diritto dell'INPS e dell'INAIL di procedere ad esecuzione forzata si è estinto per prescrizione, assorbita in tale statuizione ogni altra valutazione.

Le spese si compensano, in considerazione del contrasto giurisprudenziale – anche nell'ambito della stessa Giurisprudenza di merito - in materia di ammissibilità dell'opposizione all'estratto di ruolo nonché della scelta elettiva della parte di richiedere l'estratto di ruolo a distanza di molto tempo dalla intervenuta notifica di (quasi) tutte le cartelle opposte.

P.Q.M.

Accoglie in parte le opposizioni e, per l'effetto, dichiara insussistente il diritto dell'INPS e dell'INAIL di agire in via esecutiva in relazione ai contributi previdenziali relativi alle cartelle opposte, per intervenuta prescrizione;
compensa le spese tra le parti.



Aversa, 30.10.2018

Il giudice del lavoro
Dott.ssa Fabiana Colameo

